



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci

(tel. 0789-563644 - e-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it - sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> - Numero blu 1530 - N.U.E. 112)

ORDINANZA

(Contenimento dei fenomeni di diffusione sonora nell'ambito del Circondario marittimo di Golfo Aranci a salvaguardia della sicurezza della navigazione)

Il Tenente di Vascello (C.P.) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- RAVVISATA** la necessità di disciplinare aspetti di competenza dell'Autorità Marittima e relativi alla sicurezza della navigazione e della balneazione lungo il litorale del Circondario marittimo di Golfo Aranci, che si estende da Punta Bados a Capo Ferro (inclusi), interessando il territorio dei Comuni costieri di Olbia, Golfo Aranci ed Arzachena;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”*;
- VISTO** il Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante il Codice della nautica da diporto”*, modificato con decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133;
- VISTO** il Decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133, recante *“Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.”*;
- VISTO** il *“Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare”* (COLREG 72), approvato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- PRESO ATTO** che si è riscontrato un rilevante aumento del fenomeno relativo ad eventi a bordo di unità da diporto in porto e negli specchi acquei adiacenti alla costa, caratterizzati dall'impiego improprio di impianti di diffusione sonora amplificanti suoni su vaste aree di mare e costiere;
- RILEVATO** che tali emissioni diffuse risultano pericolose per la sicurezza della navigazione, in quanto non consentono a chi è a bordo di poter cogliere comunicazioni o richieste di soccorso diffuse sul canale 16 VHF, quale canale di emergenza internazionale;

TENUTO CONTO	altresì che le citate emissioni compromettono l'ascolto di ogni altro segnale sonoro che può essere emesso al fine di evitare sinistri marittimi;
CONSIDERATA	l'esigenza e l'opportunità di provvedere alla tutela della salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di 500 metri dalla costa, ove insistono sia attività di balneazione che intenso traffico da diporto, quale zona maggiormente foriera di situazioni di emergenza e/o pericolo che richiedono vigile ascolto, anche al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso;
CONSIDERATA	la necessità di provvedere alla tutela della sicurezza della navigazione connessa sia agli ambienti di vita interni che a quelli esterni all'unità navale;
VISTA	l'Ordinanza n. 36/03 in data 14.08.2003 recante <i>"Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Olbia"</i> ;
VISTE	le vigenti ordinanze della scrivente Autorità Marittima afferenti la sicurezza balneare e le attività diportistiche;
VISTA	la vigente ordinanza balneare della Regione Autonoma Sardegna;
VISTI	gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della navigazione, nonché l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

ORDINA

Articolo 1 **(Divieto)**

1) Ferme restando le specifiche competenze di altre Autorità, ai fini della sicurezza della navigazione, della balneazione e della salvaguardia della vita umana in mare, lungo il litorale del Circondario marittimo di Golfo Aranci, in premessa citato, ed in particolare **entro 500 metri dalla costa**, è vietato l'utilizzo di strumenti di amplificazione sonora a bordo di qualsiasi tipo di unità da diporto in transito, in sosta o all'ancora.

Articolo 2 **(Disposizioni finali e norme sanzionatorie)**

1) La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima, di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché garantire il sicuro ed ordinato svolgimento di tutte le attività connesse agli usi civili del mare.

2) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>

3) Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice

della navigazione, ai sensi delle norme sanzionatorie previste nel D. Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) ovvero ai sensi degli artt. 650 e 659 del Codice penale.

4) I contravventori saranno ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento.

Golfo Aranci, *data dell'apposizione della firma digitale*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro VENANZI
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.L.vo 82/2005, art.21)